

- prevedendo, all'art. 364bis del codice delle imposte sul reddito del 1992, come modificato dalla legge 28 aprile 2003, che, quando i capitali, i valori di riscatto e il risparmio di cui all'art. 34 di tale codice vengono versati o attribuiti ad un contribuente che abbia precedentemente trasferito il proprio domicilio ovvero la sede del proprio patrimonio all'estero, si presume che il versamento o l'attribuzione si verifichino il giorno che precede il detto trasferimento, e assimilando ad un'attribuzione, ai sensi del comma 2 di detto art. 364 bis, ogni trasferimento di cui all'art. 34, n. 2, 3, del medesimo codice, cosicché ogni assicuratore è obbligato, ai sensi dell'art. 270 di detto codice, ad effettuare una ritenuta sui capitali e valori di riscatto corrisposti ad un non residente che sia stato, in un qualsiasi momento, fiscalmente residente in Belgio e sempreché questi siano stati costituiti, in tutto o in parte, nel corso del periodo di residenza fiscale in Belgio dell'interessato, anche qualora le convenzioni fiscali bilaterali concluse dal Regno del Belgio concedano all'altro Stato contraente il diritto di assoggettare ad imposta tali redditi;
- assoggettando ad imposta, in forza dell'art. 364 ter del codice delle imposte sul reddito del 1992, come modificato dalla legge 28 aprile 2003, trasferimenti di capitali o di valori di riscatto, costituiti mediante contributi a carico del datore di lavoro o contributi personali di pensione integrativa da parte della cassa pensionistica o dell'ente assicurativo, presso cui essi sono stati costituiti a favore del beneficiario o dei suoi aventi causa, ad un'altra cassa pensionistica o ad un altro ente assicurativo con sede al di fuori del Belgio, mentre un tale trasferimento non costituisce un'operazione imponibile qualora i capitali o i valori di riscatto vengano trasferiti ad un'altra cassa pensionistica o ad un altro organo assicurativo con sede in Belgio;
- esigendo ai termini dell'art. 224/2 bis del Regolamento generale sulle tasse assimilate al bollo, istituito con regio decreto 3 marzo 1927, nella versione modificata dal regio decreto 30 luglio 1994, dagli assicuratori stranieri che non possedano in Belgio alcuna sede operativa, che questi, prima di offrire i loro servizi in Belgio, nominino un loro rappresentante responsabile ivi residente, il quale si impegni personalmente, per iscritto, nei confronti dello Stato belga, a versare l'imposta annuale sui contratti assicurativi nonché gli interessi legali e di mora eventualmente dovuti con riguardo a contratti relativi a rischi situati in Belgio;

il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi degli artt. 18 CE, 39 CE, 43 CE e 49 CE e degli artt. 28, 31 e 36 dell'Accordo sullo Spazio economico europeo del 2 maggio 1992, nonché dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 10 novembre 1992, 92/96/CEE, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita), dopo la riformulazione l'art. 5, n. 1, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 5 novembre 2002, 2002/83/CE, relativa all'assicurazione sulla vita.

- 2) Il ricorso è respinto per il resto.
- 3) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 249 del 14.10.2006.

## Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 5 luglio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-255/05) (<sup>1</sup>)

**(Inadempimento di uno Stato — Valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti — Recupero dei rifiuti — Realizzazione della «terza linea» dell'inceneritore di rifiuti di Brescia — Pubblicità della domanda di autorizzazione — Direttive 75/442/CEE, 85/337/CEE e 2000/76/CE)**

(2007/C 199/07)

Lingua processuale: l'italiano

### Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Konstantinidis, agente, F. Louis e A. Capobianco, avvocati)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: I. M. Braguglia, agente, M. Fiorilli, avvocato)

Interveniente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: T. Harris, agente, J. Maurici, barrister)

### Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), come modificata dalla direttiva 3 marzo 1997, 97/11/CE (GU L 73, pag. 5) — Violazione dell'art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti (GU L 332, pag. 91) — Autorizzazione concessa senza valutazione e senza pubblicazione della domanda preliminare di autorizzazione — Realizzazione di una «terza linea» di incenerimento dei rifiuti da parte della ASM di Brescia SpA

### Dispositivo

- 1) Non avendo sottoposto, prima della concessione dell'autorizzazione alla costruzione, il progetto di una «terza linea» dell'inceneritore appartenente alla società ASM Brescia Spa alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dagli artt. da 5 a 10 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici o privati, come modificata dalla direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa derivanti dagli artt. 2, n. 1, e 4, n. 1, di tale direttiva.

- 2) Non avendo reso accessibile in uno o più luoghi aperti al pubblico la comunicazione di inizio attività della «terza linea» del detto inceneritore per un adeguato periodo di tempo affinché il pubblico potesse esprimere le proprie osservazioni prima della decisione dell'autorità competente e non avendo messo a disposizione del pubblico stesso le decisioni relative a tale comunicazione insieme ad una copia dell'autorizzazione, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2000, 2000/76/CE, sull'incenerimento dei rifiuti.
- 3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.
- 4) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporta le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 205 del 20.8.2005.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) 26 giugno 2007**  
**[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour Constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) — Belgio] — Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Orde van Vlaamse balies, Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel/Conseil des Ministres**

(Causa C-305/05) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 91/308/CEE — Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio — Obbligo imposto agli avvocati di informare le autorità competenti di ogni fatto che possa costituire indizio di un riciclaggio — Diritto a un equo processo — Segreto professionale ed indipendenza degli avvocati)**

(2007/C 199/08)

Lingua processuale: il francese

#### Giudice del rinvio

Cour Constitutionnelle (già Cour d'arbitrage)

#### Parti nella causa principale

Ricorrenti: Ordre des barreaux francophones et germanophone, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Orde van Vlaamse balies, Nederlandse Orde van advocaten bij de balie te Brussel

Convenuto: Conseil des Ministres

Con l'intervento di: Consiglio degli ordini degli avvocati dell'Unione europea, Ordre des avocats du barreau de Liège

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour Constitutionnelle (già Cour d'arbitrage) (Belgio) — Validità dell'art. 1, n. 2, della

direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, recante modifica della direttiva 91/308/CEE del Consiglio relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite (GU L 344, pag. 76) alla luce del diritto ad un equo processo quale garantito dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dall'art. 6, n. 2, del Trattato UE — Principio del segreto professionale e dell'indipendenza degli avvocati — Obbligo imposto agli avvocati di informare le autorità responsabili della lotta contro il riciclaggio di capitali di qualsiasi fatto che potrebbe costituire un indizio di riciclaggio

#### Dispositivo

Gli obblighi di informazione e di collaborazione con le autorità responsabili per la lotta contro il riciclaggio previsti all'art. 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1991, 91/308/CEE, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 dicembre 2001, 2001/97/CE, e imposti agli avvocati dall'art. 2 bis, punto 5, di tale direttiva, tenuto conto dell'art. 6, n. 3, secondo comma, di questa, non violano il diritto ad un equo processo, come garantito dagli artt. 6 della CEDU e 6, n. 2, UE.

(<sup>1</sup>) GU C 243 dell'1.10.2005.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 luglio 2007**  
**(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Østre Landsret — Danimarca) — Hans Markus Kofoed/Skatteministeriet**

(Causa C-321/05) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 90/434/CEE — Regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti di attivo ed agli scambi di azioni — Decisione nazionale che tassa uno scambio di quote sociali — Scambio di quote sociali — Distribuzione di un dividendo poco dopo — Abuso del diritto)**

(2007/C 199/09)

Lingua processuale: il danese

#### Giudice del rinvio

Østre Landsret

#### Parti nella causa principale

Ricorrente: Hans Markus Kofoed

Convenuto: Skatteministeriet